



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

**AGGIORNATO CON I RILIEVI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2004**

**PIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

approvato con atto di C.C. n. 38 del 23.07.2004

aggiornato con le modifiche di cui alla delibera di C.C. n. 23 del 17.04.2008

*L.R. 6 aprile 2001, n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902
D.G.R. 14 marzo 2003, n. 633*

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001, n. 10 (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come "DGR1902") così come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 14 marzo 2003 n. 633 (di seguito indicata come "DGR633"), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114") e dell'ordinanza del Ministero della Sanità in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

a) Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.

- Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
- Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
- Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi;
- Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
- Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

b) Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);

- e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
- f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche e/o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs 114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (DLgs114 – Circ. Minindustria nr. 3506/2001);
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio;
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR1902);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare

l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);

- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
 - **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
 - **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
 - **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
 - **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 3 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

- a) **MERCATO MAGGIORE DI NOVENTA PADOVANA** (36 posteggi)
Ubicazione: Via XXV Aprile

Giornata di svolgimento: MARTEDI'

Estremi istituzione: Atto di C.C. n° 46 del 24.3.1980

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 3.000 circa

Posteggi settore alimentare n° 8 superficie totale mq. 370

con la seguente suddivisione in tipologie merceologiche:

posteggi n° 1, 3 e 4 "prodotti alimentari", ad esclusione di prodotti ittici ed ortofrutticoli

posteggi n° 8 e 9 "prodotti ittici", ad esclusione di prodotti alimentari ed ortofrutticoli

posteggi n° 35, 36 e 38 "prodotti ortofrutticoli", ad esclusione di prodotti alimentari ed ittici

Posteggi settore non alimentare n° 27 superficie totale mq. 1218

Posteggi produttori agricoli n° 1 superficie totale mq. 35

Posteggi complessivi n° 36 superficie complessiva di vendita mq. 1623;

- b) **MERCATO MINORE DI NOVENTANA** (9 posteggi)
Ubicazione: Piazzale Regione Veneto

Giornata di svolgimento: VENERDI'

Estremi istituzione: Atto di C.C. n° 38 del 23.7.2004

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 400 circa

Posteggi settore alimentare n° 3 superficie totale mq.70

con la seguente suddivisione in tipologie merceologiche:

posteggi n° 1 "prodotti ittici", ad esclusione di prodotti alimentari ed ortofrutticoli

posteggi n° 2 e 9 "prodotti ortofrutticoli", ad esclusione di prodotti alimentari ed ittici

posteggi n° 3, 4, 5 6 e 7 settore non alimentare generico n° 5 superficie totale mq. 300

posteggio n° 8 produttori agricoli n° 1 superficie totale mq. 30

Posteggi complessivi n° 9 superficie complessiva di vendita mq. 380;

- c) FIERA di AUTUNNO DELLA IV^ DOMENICA DI OTTOBRE (dati riferiti al 2003)
Ubicazione: VIA ROMA-VIA CADUTI SUL LAVORO Tipologia: ANNUALE

Giornata di svolgimento: DAL VENERDI' AL MARTEDI' IV^ DOMENICA DI OTTOBRE
Estremi atti di istituzione: si rinvencono testimonianze scritte fin dal 1862

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 6000 circa
Posteggi settore alimentare n. 36 superficie totale mq. 1150
Posteggi settore non alimentare n. 95 superficie totale mq. 3040
Posteggi complessivi n. 131 superficie complessiva di vendita mq. 4190

Art. 4 - Individuazione delle modifiche

1. Per il triennio a decorrere dalla data di approvazione del presente piano del commercio su aree pubbliche si prevede di effettuare le seguenti modifiche:
 - a. istituzione del mercato minore di Noventana (che avviene contestualmente all'approvazione del presente piano)
 - b. trasferimento del mercato maggiore di Noventa Padovana e conseguente aumento/riduzione del numero di posteggi a seconda dell'effettiva disponibilità di superficie nell'area
2. In attesa della completa realizzazione degli interventi strutturali riguardanti la zona centrale dell'area interessata dallo svolgimento della Fiera di Autunno della IV^ Domenica di Ottobre, il progetto relativo alle occupazioni dei banchi di vendita e delle altre attività (spettacoli viaggiatori e stand gastronomici) è soggetto annualmente a revisione, ferme restando le priorità di assegnazione degli spazi, stabilite nel regolamento del commercio su aree pubbliche.

Art. 5 - Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti planimetrie, parti integranti del presente Piano ed in atti presso gli uffici competenti:
 - a) MERCATO MAGGIORE di NOVENTA PADOVANA (PLANIMETRIA N. 1)
 - b) MERCATO MINORE di NOVENTANA (PLANIMETRIA N. 2)
 - c) FIERA DI AUTUNNO DELLA IV^ DOMENICA DI OTTOBRE (PLANIMETRIA N. 3)

Art. 6 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade e spazi adiacenti per motivi di polizia stradale ed igienico-sanitari:
 - a) Via Roma
 - b) Via Noventana (tratto tra l'intersezione di Via Monteverdi con Via Viotti)

c) Via Oltre Brenta

2. Nella PLANIMETRIA 4 vengono evidenziate le aree interdette al commercio itinerante.

3. E' fatto altresì divieto di svolgimento del commercio in forma itinerante in concomitanza con le giornate di mercato settimanale fino ad una distanza di 1000 metri dall'area di svolgimento del mercato.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 7 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione veneto;
(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114 .
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (LR10, art. 7, comma 4).
7. Nelle aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività

di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.

8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 8 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto negli successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 9 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di EURO 41.316,55 per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

Art. 10 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 11 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR1902 – Parte III – art. 1 – penultimo periodo, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio, con lettera raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 16 – Trasferimento dei mercati.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 12 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini e con le modalità previsti negli specifici Regolamenti del Comune relative al mercato e/o alla fiera. Per le concessioni giornaliere è consentito il pagamento diretto agli incaricati del servizio di riscossione, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. Il pagamento della tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario o, in caso di comunicazione successiva di cessazione, fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività.

Art. 13 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dalla società e l'impedimento deve riguardare tutti i soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata ai fini della decadenza.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 38.

Art. 14 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 23 – Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 38.

Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento della tassa, dopo che sia stato emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 16 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 17 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture previsti con apposita ordinanza sindacale.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, i mezzi attrezzati, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere di norma parallele al banco di vendita. Qualora sporgano oltre il limite autorizzato non potranno superare i 50 cm rispetto all'allineamento frontale degli altri banchi. Inoltre le stesse strutture vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere e conferire i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare o alterare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. Eventuali danni accertati saranno imputati al concessionario fatto salvo l'applicazione delle sanzioni

previste.

11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 18 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge;
2. Per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività. Nel titolo autorizzatorio verranno altresì stabilite le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono determinati per ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa autorizzazione.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato e nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.
5. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 19 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, OMS2002.

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 5, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;

- f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs 114.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
16. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980 e alla legge regionale 19.12.2003,

n. 41.

17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 20 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1 indicante:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Per ogni mercato o posteggio isolato è disponibile la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio.
4. Copia del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 22 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di assegnazione dei posteggi liberi e disponibili, nei modi e nei termini indicati nel BUR.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991), da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del Comune.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
 8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
 9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 10. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
 11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
 12. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 23 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. E' disposta dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
- a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
- Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 24 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, può autorizzare l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza, nel rispetto della suddivisione merceologica degli aventi diritto.

Art. 25 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.

3. La presentazione della domanda di miglìoria, a pena d'ìnammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglìoria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 26 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico nel caso nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle "definizioni" alla lettera k);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a compilare apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 27 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, in aree riservate agli stessi.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del

- legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b. codice fiscale/partita IVA;
- c. sede dell'azienda agricola;
- d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
- f. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
- g. i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b. all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 228 del 2001.
 - c. ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. (Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 25.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una

concessione di posteggio.

11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 28 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 29 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k).
4. Le presenze utili registrate in qualità di operatore precario vengono azzerate automaticamente decorsi due anni di assenza dal mercato/fiera.
5. L'agente di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le

assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro.

6. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 30 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. In ogni area di svolgimento dei mercati la circolazione stradale è regolamentata, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada in modo da garantire la sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 31 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. L'ufficio competente procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione dell'organo comunale preposto almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO V - FIERE

Art. 32 - Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di cui al comma 1 indicante:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) la superficie da destinare ai posteggi, incluse le aree da riservare ai produttori agricoli;
 - d) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - f) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio;
 - g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Con determinazione del responsabile del settore preposto viene individuato il numero di posteggi e le tipologie merceologiche da assegnare a seconda della disponibilità delle aree.
4. Per ogni fiera è redatta la planimetria generale, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio.
2. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e sono ottenibili previa richiesta ai sensi della legge 241/1990.

Art. 33 - Funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività della fiera.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale.
3. Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento.

Art. 34 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento di tutta la fiera è deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute esigenze di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva della fiera.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi, i nuovi posteggi dovranno essere individuati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita graduatoria, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza nella fiera;
 - b) dell'anzianità di titolarità dell'autorizzazione;
 - c) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.AQualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere anche temporaneo.

Art. 35 – Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le

società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: tipo, numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
 - f) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.
 3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 4. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni, non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera.
 5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 36 - Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono,

nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione comunale.
 5. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzativo con il quale la ditta partecipava alla fiera.
 6. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
 7. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.

Art. 37 - Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento della manifestazione. La stessa viene rilasciata successivamente all'individuazione da parte del Consiglio Comunale delle aree da destinare alla fiera.
2. Fino al momento di emanazione di tale atto gli uffici preposti continueranno a rilasciare autorizzazioni temporanee per l'edizione annuale.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento la concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglie in presenza di posteggi liberi.
4. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui al precedente art. 36, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
5. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse,

tenendo conto della graduatoria della fiera, miglione agli operatori già titolari di posteggio. Il responsabile del servizio provvede a comunicare loro tale evento, fissando un termine per la presentazione della relativa domanda di miglione. I posteggi che dopo la miglione risultassero ancora vacanti sono assegnati seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare al comune sede della fiera l'avvenuto trasferimento della titolarità, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
8. In caso di fiera di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.

Art. 38 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto per la fiera. In caso contrario è considerato assente a tutti gli effetti.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi si procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente e non già assegnatario di posteggio, tenendo conto della graduatoria della fiera.
4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dei diritti connessi all'anzianità acquisita con la concessione di posteggio e conseguente azzeramento del punteggio. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, e non in contrasto con lo stesso, vale quanto stabilito in materia di concessioni al precedente CAPO III.

Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli possono essere riservati appositi posteggi. In tal caso essi sono

indicati nella planimetria della fiera.

2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze effettive nella fiera;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R. E. A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r oppure essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune. In ogni caso devono essere presentate al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera.
4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento trasmette idonea comunicazione all'interessato, fissando il termine per la regolarizzazione. Le domande non regolarizzate nei termini non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, sono archiviate.
5. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - d) ordine cronologico di ricezione della domanda.
6. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne abbiano fatto richiesta nei termini suindicati, tenendo conto dell'ordine di graduatoria.
8. In una stessa fiera, uno stesso soggetto può essere titolare di una sola concessione di posteggio.
9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 40 - Autorizzazioni temporanee e stagionali

1. In occasione di manifestazione straordinarie o di particolari occasioni, nonché per la vendita di prodotti aventi carattere stagionale possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 41 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio commercio.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del DLgs114;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 42 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal comune, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce allegato e parte integrante della Parte I – art. 4 -"Individuazione delle aree" del presente Piano del commercio sulle aree pubbliche. La planimetria è altresì tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 43 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 45 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 16 e 42 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 ai sensi dell'art. 9 co. 2 DLgs 114.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 16 e 43 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

6. 1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs 114.
7. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, l'atto va notificato anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 46 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 47 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.